

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1274/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2011

relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare gli articoli 28 e 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 ⁽²⁾ della Commissione ha istituito un primo programma comunitario coordinato pluriennale per gli anni 2009, 2010 e 2011. Il programma è continuato nel quadro di successivi regolamenti della Commissione. L'ultimo è stato il regolamento (UE) n. 915/2010 della Commissione, del 12 ottobre 2010, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2011, il 2012 e il 2013 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale ⁽³⁾.
- (2) Nell'Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Considerando la notevole evoluzione dell'utilizzo degli antiparassitari nel corso di un triennio, è opportuno controllare a cicli triennali gli antiparassitari in tali prodotti alimentari per consentire la valutazione dell'esposizione dei consumatori e dell'applicazione della normativa dell'Unione.
- (3) Sulla base di una distribuzione binomiale di probabilità, si può calcolare che l'esame di 642 campioni consente di individuare, con un grado di certezza superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari oltre il limite di determinazione (LOD), a condizione che almeno l'1 % dei prodotti contenga residui in misura superiore a tale limite. La raccolta di tali campioni va ripartita tra gli Stati membri a seconda della popolazione, con un minimo di 12 campioni all'anno per ogni prodotto.
- (4) Dai risultati analitici del programma ufficiale di controllo dell'UE 2009 ⁽⁴⁾ si evince che alcuni antiparassitari sono,

più che in passato, comunemente presenti sui prodotti agricoli, il che indica mutamenti nell'impiego di tali antiparassitari. Questi antiparassitari dovrebbero essere inclusi nel programma di controllo in aggiunta a quelli contemplati dal regolamento (UE) n. 915/2010, di modo che la gamma di antiparassitari coperta dal programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati.

- (5) L'analisi di alcuni antiparassitari, in particolare di quelli aggiunti al programma di controllo a seguito del presente regolamento o di quelli con una definizione molto difficile del residuo, dovrebbe essere facoltativa nel 2012, in modo da consentire ai laboratori ufficiali, ove non lo avessero ancora fatto, di convalidare i metodi richiesti per l'analisi dei antiparassitari in questione.
- (6) Se la definizione del residuo di un antiparassitario include altre sostanze attive, metaboliti o prodotti di degradazione, i metaboliti vanno dichiarati separatamente.
- (7) Le linee guida sulle «Procedure di convalida dei metodi e di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari in prodotti alimentari e mangimi» sono pubblicate nel sito Internet della Commissione ⁽⁵⁾. A determinate condizioni è opportuno consentire agli Stati membri di utilizzare metodi di screening qualitativi.
- (8) Gli Stati membri, la Commissione e l'EFSA si sono accordati su misure di applicazione, quali la Standard Sample Description (SSD) ⁽⁶⁾, per la trasmissione dei risultati dell'analisi dei residui degli antiparassitari, conseguente all'invio di informazioni da parte degli Stati membri.
- (9) Per le procedure di campionamento occorre applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE ⁽⁷⁾ che integra i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.⁽²⁾ GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9.⁽³⁾ GU L 269 del 13.10.2010, pag. 8.⁽⁴⁾ The 2009 European Union Report on Pesticide Residues in Food. EFSA Journal 2011; 9(11):2430 [529 pagg.], sul sito: http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/docs/2009_eu_report_pesticide_residues_food_en.pdf.⁽⁵⁾ Documento SANCO/10684/2009 dell'1.1.2010: http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf⁽⁶⁾ Orientamenti generali sull'SSD per la raccolta completa di dati dell'EFSA disponibili nell'EFSA journal 2010; 8(1):1457 [54 pp.] at <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1457.htm>⁽⁷⁾ GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.